



Ordinanza sulla tassa di soggiorno

IL MUNICIPIO DI LOSONE

richiamate le disposizioni degli articoli 13 e 26 del Regolamento cantonale sul controllo Abitanti e delle Imprese e l'art. 116 LOC

d e c r e t a:

Art. 1

È istituita una tassa per le persone annunciate nel Comune con un'autorizzazione di soggiorno.

Art. 2

L'autorizzazione di soggiorno vale un anno ed è rinnovabile al massimo per ulteriori due anni.

Per gli studenti l'autorizzazione può essere rilasciata ogni due anni e fino al termine degli studi.

Art. 3

Viene prelevata una tassa annua di Fr. 70.--.

Art. 4

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione giusta l'art. 192 LOC, decorrente dal 16 al 31 dicembre 1995.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata con ris. mun. no. 4982 del 28.11.1995